



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

Via Pietro Refolo, 3 - 73024 MAGLIE (LE)
TEL. 0836/483358 - FAX 0836/488186
SERVIZIO PRONTO A.I.A.CASARANO 338/8505734 – 333/2423420
SERVIZIO PRONTO A.I.A.LECCE 340/2054078

www.lndpuglia.it/delegazione-maglie
EMAIL cplnd.maglie@figc.it

PEC delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
PEC GS delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
PEC GRUPPI SQUADRA delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 30 del 10 Novembre 2022

(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 56 del 10 Novembre 2022 del Comitato Regionale Puglia)

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2022

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2022	9 A	C.U.S. BARI A.S.D.	ARADEO			16:00	CAMPO PRIVATO "C.U.S." C5 BARI (*)

(*) *Diretta su Antenna Sud Extra (Canale 92 del Digitale Terrestre) e www.antennasud.com*

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – TROFEO "SIGNORBET.NEWS" STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2022	9 A	BORGOROSSO MOLFETTA	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.			11:30	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI" EA MOLFETTA (*)

(*) *Diretta su Antenna Sud Extra (Canale 92 del Digitale Terrestre) e www.antennasud.com*

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2022	9 A	MANDURIA SPORT	CASTELLANETA CALCIO 1962			14:30	STADIO COMUNALE "N. DIMITRI" MANDURIA (**)

(**) *Diretta streaming su Antenna Sud Sport (www.antennasud.com)*

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle truppe di Antenna Sud e Canale 85 con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE SOCIETÀ

SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONI

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 Luglio 2022, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il **15 Ottobre 2022** era previsto il versamento della seconda rata dell'iscrizione e il 15 Dicembre 2022 della terza rata.

Una mail con l'indicazione dell'importo e delle coordinate bancarie da utilizzare è già stata inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.

Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare gli uffici del Comitato o collegarsi al portale L.N.D. (iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenziario).

<https://iscrizioni.lnd.it/Account/login?ReturnUrl=%2fOrganigramma%2fListaDirigenti%2f%3faea%3dOG&area=OG>

In assenza del versamento il Comitato dovrà effettuare i prelievi coattivi secondo quanto disposto dall'art. 33 comma 6 del regolamento L.N.D. con la maggiorazione del 5%.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO 080.5699011 crlnd.puglia01@figc.it

Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	080.5699007	d.mancini@figc.it;
Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	080.5699002	a.schirone@figc.it
Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	080.5699006	s.logiacco@figc.it
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	080.5699008	a.tondo@figc.it
Giuseppe Sforza (Tesseramento)	080.5699016	g.sforza@figc.it
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	080.5699018	g.gialluisi@figc.it
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	080.5699020	s.lucidi@figc.it
Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	080.5699001	c.laterza@figc.it
Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	080.5699013	a.rossiello@figc.it
Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	080.5699004	r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare il Titolo VI delle N.O.I.F.;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente alcuni nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

- a) di approvare le modifiche al Titolo VI delle N.O.I.F., **secondo il testo allegato sub A)**;
- b) di approvare le seguenti norme transitorie:
 - i. l'adempimento riguardante il pagamento degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VI), lett. B), par. VI) e lett. C), par. IV) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - ii. l'adempimento riguardante il versamento delle ritenute Irpef relative degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VII), lett. B), par. VII) e lett. C), par. V) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - iii. le nuove modalità di calcolo, nonché l'incremento della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), saranno applicate a partire dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024;
 - iv. le percentuali relative all'incremento dell'importo della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto anche dell'indicatore di Indebitamento e/o dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), troveranno applicazione dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2025/2026. Per le campagne trasferimenti delle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, la percentuale del 25% di cui alle citate disposizioni è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 15% e del 20% e la percentuale del 50% è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 30% e del 40%;
 - v. il termine del 31 ottobre per l'adempimento di cui all'art. 85, lett. A), par. XI), lett. B), par. XI) e lett. C), par. IX) è posposto per la corrente stagione sportiva al 30 novembre 2022.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente le sanzioni riguardanti l'assolvimento dei nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

a) di approvare le modifiche all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A);

b) di approvare le seguenti norme transitorie:

- i) le sanzioni riguardanti il mancato pagamento degli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024;
- ii) le sanzioni riguardanti il mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024.

All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali.

In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 39 DEL 3 NOVEMBRE 2022)

Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, in materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 39 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. PROGETTO STUDENTE - ATLETA DI ALTO LIVELLO 2022 - 2023

Si informano le società interessate che la documentazione inerente al Progetto studente - atleta di alto livello 2022/2023 è consultabile presso la home page del nostro sito (www.lndpuglia.it) al menù Servizi - Documenti - Altro.

3.1.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

...omissis...

GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	GALLINACCIO PIERLUIGI	nato	24/03/2007
	SCHIROSI ALESSANDRO	nato	02/08/2007

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un "Programma di Informazione" realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

...omissis...

DELEGAZIONE DI MAGLIE

Società: A.S.D. ANTONIO FILOGRANA
Luogo: Fondazione "Filograna" - CASARANO (LE)
Data: 14/11/2022 (ore 18:30)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Carta dei diritti del bambino e regolamenti di gioco"
Relatore: (Responsabile Tecnico Attività di Base)

CORSO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER DIRIGENTI ATTIVITA’ DI BASE

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO

Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà online dal 15/11/2022 al 7/02/2023.

ELENCO AMMESSI:

CLEMENTE PASQUALE	RAMPINO VINCENZO
CALIA SAMUELE	PALMISANI GIOVANNI
DELLE NOCI GIUSEPPE	DELL'ANNA FABRIZIO
BATTISTA MATTEO	BISCEGLIA MICHELE
DELL'OLIO IVAN	ANTONACCI GAETANO
TREVISI DIEGO	LAMBRESCHI DOMINIQUE
VIOLA FILIPPO	ZURLO PIETRO
CAIULO LORENZO	FULCO LUIGI
SAMELE DOMENICO	TONDO VINCENZO
VENTOLA MICHELE	DE CRISTOFARO CATERINA MARIA GRAZI
GAROFOLI VINCENZO	IPPEDICO ANGELO SALVATORE
LIGORIO COSIMO	SARACINO GIANLUCA
FASANO ARTURO	PETRACHI ROCCO
SCIACOVIELLO ANTONELLO	MAIZZA ROBERTO
SILVESTRI IGNAZIO	DI ZONNO VINCENZO ANTONIO
NUTRICATO LUANA	BATTISTA FRANCESCO
MARCIANTE MATTI	CINEFRA MASSIMA
BARBAROSSA ANDREA	SANNICANDRO CLAUDIO
METTA MAURIZIO RAFFAELE	BOSIS ELEONORA
LORE' NICOLA	ABBRUZZESE BARBARA
CAMPA GIUSEPPE	PAPALEO DONATO
DE CANDIA NICOLA	PLACENTINO DAVIDE
GABRIELE BOCCUZZI	FERILLI FERNANDO MICHELE
BIDETTI MASSIMO	DE FEO LOREDANA
DE NOTO DANILO	MONSELLATO GIOVANNI
NEGRO GIULIA	SPINELLI CARLO
DE PAOLIS MASSIMO	MIRABILE ELIGIO
SCARDIGNO DANILO	MARRAFFA PALMA
CIARDO DENIS	MAGAZZILE MARIA CARMELA
PERRONE COSIMO	BOELLIS DAVIDE
TRULLO LUIGI	

Gli ammessi riceveranno una mail di invito. Per qualsiasi informazione organizzativa contattare il n. 3926629044

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.816.237	BOELLIS GIULIANO	28/09/2010	10/09/2022	A.S.D. MONTEFIORE

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIONATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato, **d'intesa con la società di appartenenza** (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
...	...omissis...			
2.995.602	RIZZO LUIGI	05/01/2009	29/09/2022	A.S.D. VIRTUS

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: **1° Torneo "Nick World Cup 2022"**
 Organizzato dalle Società: **A.S.D. NICK CALCIO BARI**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Pulcini 1° anno – Pulcini Misti – Primi calci**
 Periodo di svolgimento: **20 Novembre 2022**

Torneo Regionale: **2° Torneo NBS – SRL IMPRESA EDILE 2022**
 Organizzato dalle Società: **POL. D. BELLAVISTA**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti misti – Pulcini 1° anno – Pulcini Misti – Primi calci**
 Periodo di svolgimento: **27 Novembre 2022**

Torneo Regionale: **Trofeo San Nicola**
 Organizzato dalle Società: **S.S.D. LEVANTE AZZURRO**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti 2° anno – Primi calci – Pulcini 2° anno**
 Periodo di svolgimento: **3 – 4 Dicembre 2022**

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 19 DEL 2 SETTEMBRE 2022)

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-COV-2 NELL'AMBITO DEL "GRUPPO SQUADRA"

ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023:

A) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici **superiore a 10 (dieci)**. La Società dovrà comunicare al Dipartimento competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 10 (dieci)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Dipartimento competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Dipartimento, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 10 (dieci), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Dipartimento competente.
La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.
2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Dipartimento competente, entro e non oltre la data fissata da quest'ultimo, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

B) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di giocatori/giocatrici **superiore a 5 (cinque)**. La Società dovrà comunicare alla Divisione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 5 (cinque)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza alla Divisione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. La Divisione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato alla Divisione competente.
La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC alla Divisione competente, entro e non oltre la data fissata da quest'ultima, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

C) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici **superiore a 8 (otto)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 8 (otto)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente.
La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.
2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

D) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di giocatori/giocatrici **superiore a 5 (cinque)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 5 (cinque)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente.
La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.
2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario in materia e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

- ✓ **In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il Modello “Elenco Gruppo Squadra” della stagione sportiva 2022/2023.**

N.B. Ogni società dilettantistica deve trasmettere a mezzo PEC (delegazionemaglie.pugliaind@pec.it)

UNA SOLA VOLTA ALL'INIZIO DEL CAMPIONATO DI PROPRIA COMPETENZA

l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente, utilizzando il modulo allegato.

Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato, purché sia inviato nuovamente a mezzo PEC con tutte le opportune variazioni.

• **MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI**

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della documentazione di tesseramento rilasciata dal Centro Tecnico Federale e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

• **RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO**

La richiesta di autorizzazione per il minuto di raccoglimento/lutto al braccio dovrà essere redatta sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviata al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

[LINK MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO](#)

• **DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI**

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

- **SITO INTERNET DEL COMITATO**

Si ricorda alle Società partecipanti al Campionato Provinciale di Terza Categoria Maglie, che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.Ind.it

www.Indpuglia.it/comunicati-ufficiali/delegazione-di-maglie

- **RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO**

Le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire al Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata redatte sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviate al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

Le richieste intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

[LINK MODULO RICHIESTA COMMISSARIO DI CAMPO](#)

- **RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE**

Pervengono a questo Comitato numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire a questa Delegazione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Premesso quanto sopra si precisa che, anche allo scopo di evitare possibili disagi all'Organo Tecnico Arbitrale, non verranno prese in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 9 Agosto 2022, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

[LINK MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA](#)

Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara o di disputa gare in notturna:

Terza Categoria Maglie

cplnd.maglie@figc.it

Recapiti Telefonici

Al fine di agevolare il compito delle Società si ricorda che all'interno dell'area riservata, alla voce:

DATI SOCIETARI – INTERROGAZIONI< SOCIETA'

sono disponibili le anagrafiche complete di tutte le società.

- Corrispondenza
- Recapiti telefonici
- E-mail

- **STRALCIO ART. 70 NOIF - DIRITTO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE**

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera validata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera validata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

- **"TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI"**

SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

****OMISSIS****

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa ([Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294 del 30 Giugno 2022](#))

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 49 calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

- **"SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)**

Art. 74

Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.
6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

- **TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO**

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

..... OMISSIS

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

..... OMISSIS

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

- **MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI**

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

- **TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.**

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

- **ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA**

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

- **RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI**

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND.

La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line **e trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.**

Il pagamento avviene per il tramite del "portafoglio tesseramenti"

• **PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)**

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

• **ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

- **ASSISTENZA MEDICA**

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

- **RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI**

Si invitano le Società, onde evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, a prendere nota delle corrette procedure per l'inoltro dei ricorsi consultando il Vademecum al link sotto riportato.

In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate, le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

[VADEMECUM RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E ALLA COMMISSIONE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

TERZA CATEGORIA MAGLIE

MODIFICHE PROGRAMMA GARE

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

TERZA CATEGORIA MAGLIE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
	3 A	CASTRIGNANO	CALCIO LIMA E DA SILVA	13/11/2022		14:30	CAMPO COMUNALE SAN DONATO

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

TERZA CATEGORIA MAGLIE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CALCIO LIMA E DA SILVA	ATLETICO SALVE	A	20/11/2022 14:30	"C.S. SALENTO" CAMPI GRECO	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO
CARMIANO MAGLIANO	PRO SAN CATALDO LECCE	A	20/11/2022 10:30	CAMPO COMUNALE LEVERANO	LEVERANO
CORSANO 2020	REAL SAN CASSIANO	A	20/11/2022 14:30	CAMPO COMUNALE "A.PICCHI"	TIGGIANO
OLYMPIQUE SOCCER	GIOVENTU CALCIO MURO	A	20/11/2022 10:30	CAMPO FIAT CNH	SURBO
POLISPORTIVA SOGLIANO	CASTRIGNANO	A	20/11/2022 14:30	CAMPO	INDISPONIBILE
SOCCER GUAGNANO	PRESICCE ACQUARICA	A	20/11/2022 10:30	CAMPO COMUNALE "CARMEN LONGO"	GUAGNANO
VIRTUS MELENDUGNO	SALENTO SOCCER ACADEMY	A	20/11/2022 14:30	C.COM."A. DELL'ANNA"	MELENDUGNO

RISULTATI

TERZA CATEGORIA MAGLIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
CARMIANO MAGLIANO	- CASTRIGNANO		2 - 1
CORSANO 2020	- GIOVENTU CALCIO MURO		3 - 0
OLYMPIQUE SOCCER	- ATLETICO SALVE		0 - 4
POLISPORTIVA SOGLIANO	- CALCIO LIMA E DA SILVA		3 - 1
SALENTO SOCCER ACADEMY	- REAL SAN CASSIANO		2 - 2
SOCCER GUAGNANO	- PRO SAN CATALDO LECCE		3 - 1
VIRTUS MELENDUGNO	- PRESICCE ACQUARICA		1 - 0

CLASSIFICA

TERZA CATEGORIA MAGLIE

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D.CARMIANO MAGLIANO	6	2	2	0	0	12	2	10	0
2 ASDPS CORSANO 2020	6	2	2	0	0	5	0	5	0
3 A.S.D.SOCCER GUAGNANO	6	2	2	0	0	5	2	3	0
4 A.S.D.REAL SAN CASSIANO	4	2	1	1	0	12	3	9	0
5 A.S.D.SALENTO SOCCER ACADEMY	4	2	1	1	0	4	3	1	0
6 A.S.D.ATLETICO SALVE	3	2	1	0	1	5	2	3	0
7 A.S.D.CASTRIGNANO	3	2	1	0	1	3	2	1	0
8 A.S.D.GIOVENTU CALCIO MURO	3	2	1	0	1	4	5	1-	0
9 A.S.D.VIRTUS MELENDUGNO	3	2	1	0	1	3	4	1-	0
10 A.S.D.POLISPORTIVA SOGLIANO	3	2	1	0	1	4	11	7-	0
11 A.S.D.PRESICCE ACQUARICA	0	2	0	0	2	1	3	2-	0
12 A.S.D.PRO SAN CATALDO LECCE	0	2	0	0	2	1	5	4-	0
13 A.S.D.OLYMPIQUE SOCCER	0	2	0	0	2	0	6	6-	0
14 A.S.D.CALCIO LIMA E DA SILVA	0	2	0	0	2	2	13	11-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Alfonso Parente Stefanizzi, assistito dal rappresentante A.I.A. Casarano, Sig. Massimo Borgia, nella riunione del 8/11/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

TERZA CATEGORIA MAGLIE

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

VIRTUS MELENDUGNO

Mancata Richiesta FP, assente FPS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NEGRO LORIS (ATLETICO SALVE)

Colpiva con un pugno un avversario.

GUIDO GIULIANO (OLYMPIQUE SOCCER)

A seguito della notifica di espulsione, tentava di colpire la mano del Direttore di Gara, non riuscendoci, e proferiva frasi gravemente ingiuriose. Reiterava tale atteggiamento irrispettoso anche a termine della gara.

LUPERTO MATTEO (OLYMPIQUE SOCCER)

Colpiva con un pugno un avversario.

PETRELLI SAMUELE (SALENTO SOCCER ACADEMY)

In segno di protesta poggiava le mani sul Direttore di Gara, dando una leggera spinta, non violenta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPANO FABIO (GIOVENTU CALCIO MURO)

SPEDICATO DANIELE (VIRTUS MELENDUGNO)

LATINO LUIGI

(REAL SAN CASSIANO)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MODIFICHE PROGRAMMA GARE

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2022	2 R	VIRTUS	SANARICA	13/11/2022	15:30		CAMPO COMUNALE POGGIARDO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
	2 R	CITTA DI OTRANTO sq.B	SOCCER DREAM PARABITA	12/11/2022		15:00	CAMPO COMUNALE SAN CASSIANO
	2 R	CASARANO CALCIO SRL	ATLETICO RACALE	13/11/2022	10:00	11:15	CAMPO FONDAZIONE FILOGRANA CASARANO

GIOVANISSIMI UNDER 15**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
	2 R	CAPO DI LEUCA	AMICI DELLO SPORT	13/11/2022		10:00	CITTADELLA DELLO SPORT CASTRIGNANO DEL CAPO

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
	2 R	TACKLE TOTO INGROSSO	VIRTUS	13/11/2022	09:00	09:30	CAMPO COMUNALE "LA TORRE" CASTRIGNANO DEI GRECI

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
	2 R	SECYD	TRICASE A.S.D. sq.B	14/11/2022		16:00	CAMPO COMUNALE ARADEO
	2 R	ATLETICO RACALE	SOCCER DREAM PARABITA	13/11/2022	09:00	09:30	CAMPO COMUNALE RACALE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2022	2 R	BOYS GIALLOROSSI	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	13/11/2022	15:15		CAMPO COMUNALE RACALE

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

GIOVEDI' 17 NOVEMBRE 2022

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CITTA DI OTRANTO sq.B	CASARANO CALCIO S.R.L.	R	17/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE	MELPIGNANO

GIOVEDI' 17 NOVEMBRE 2022

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO TRICASE	CAPO DI LEUCA	R	17/11/2022 15:30	CAMPO COMUNALE	TIGGIANO

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AMICI DELLO SPORT	ATLETICO TRICASE	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE	SALVE
CAPO DI LEUCA	DE FINIBUS TERRAE	R	20/11/2022 10:00	CITTADELLA DELLO SPORT	CASTRIGNANO DEL CAPO

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
GIOVENTU CALCIO RUFFANO	VIRTUS	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE	RUFFANO
GIOVENTU SPORT CASARANO	SANARICA	R	20/11/2022 10:00	CAM."NEW BUILDING"	CASARANO

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO RACALE	SOCCER DREAM PARABITA	R	20/11/2022 09:30	CAMPO COMUNALE "L.BASURTO"	RACALE
SECYD	CITTA DI OTRANTO sq.B	R	20/11/2022 10:00	CAMPO	INDISPONIBILE

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BOYS GIALLOROSSI	CITTA DI GALLIPOLI	R	19/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "L.BASURTO"	RACALE
ANTONIO FILOGRANA	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	R	20/11/2022 10:00	FONDAZIONE E.FILOGRANA	CASARANO

GIOVANISSIMI UNDER 15**GIRONE A - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO TRICASE	AMICI DELLO SPORT	R	19/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "A.PICCHI"	TIGGIANO
DE FINIBUS TERRAE	CAPO DI LEUCA	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COM "A.MELE"	ALESSANO

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CITTA DI OTRANTO	TACKLE TOTO INGROSSO	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNALE MELPIGNANO E.A.	MELPIGNANO
POLISPORTIVA MESSAPIA	TRICASE A.S.D. sq.B	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE	POGGIARDO
VIRTUS	SECYD	R	19/11/2022 15:30	CAMPO COMUNALE	POGGIARDO

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ANTONIO FILOGRANA	CASARANO CALCIO S.R.L.	R	19/11/2022 15:00	FONDAZIONE E.FILOGRANA	CASARANO
FOOTBALL PARABITA	ATLETICO RACALE	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE "G.DIMO"	PARABITA
TACKLE TOTO INGROSSO sq.B	SOCCER DREAM PARABITA	R	20/11/2022 09:00	CAMPO COMUNALE "LA TORRE"	CASTRIGNANO DEI GRECI

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BOYS GIALLOROSSI	SOCCER DREAM PARABITA sq.B	R	19/11/2022 15:00	HEFFORT SPORT VILLAGE	PARABITA
MONTEFIORE	GIOVENTU SPORT CASARANO	R	20/11/2022 10:00	CAMPO COMUNALE A.BIANCO	GALLIPOLI
NEW TEAM TAVIANO	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	R	20/11/2022 10:00	CAMPO "LONGHE"	TAVIANO

RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A

SANARICA	- CITTA DI OTRANTO	0 - 5	
----------	--------------------	-------	--

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R

CAPO DI LEUCA	- AMICI DELLO SPORT	6 - 0	
TRICASE A.S.D.	- ATLETICO TRICASE	0 - 0	

GIRONE B - 1 Giornata - R

GIOVENTU CALCIO RUFFANO	- CITTA DI OTRANTO	0 - 6	
GIOVENTU SPORT CASARANO	- VIRTUS	1 - 5	

GIRONE C - 1 Giornata - R

CITTA DI OTRANTO sq.B	- CASARANO CALCIO S.R.L.	-	M
SECYD	- SOCCER DREAM PARABITA	0 - 11	

GIRONE D - 1 Giornata - R

ANTONIO FILOGRANA	- CITTA DI GALLIPOLI	0 - 5	
BOYS GIALLOROSSI	- MONTEFIORE	9 - 0	

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A

SOCCER DREAM PARABITA	- ANTONIO FILOGRANA	1 - 2	
-----------------------	---------------------	-------	--

GIRONE D - 5 Giornata - A

NEW TEAM TAVIANO	- SOCCER DREAM PARABITA sq.B	1 - 0	
------------------	------------------------------	-------	--

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R

ATLETICO TRICASE	- CAPO DI LEUCA	-	M
DE FINIBUS TERRAE	- TRICASE A.S.D.	0 - 2	

GIRONE B - 1 Giornata - R

POLISPORTIVA MESSAPIA	- SECYD	2 - 6	
TRICASE A.S.D. sq.B	- TACKLE TOTO INGROSSO	2 - 4	
VIRTUS	- CITTA DI OTRANTO	3 - 1	

GIRONE C - 1 Giornata - R

FOOTBALL PARABITA	- ANTONIO FILOGRANA	0 - 3	D
TACKLE TOTO INGROSSO sq.B	- ATLETICO RACALE	0 - 7	

GIRONE D - 1 Giornata - R

GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	- GIOVENTU SPORT CASARANO	2 - 0	
MONTEFIORE	- SOCCER DREAM PARABITA sq.B	0 - 1	
NEW TEAM TAVIANO	- BOYS GIALLOROSSI	1 - 10	

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P POSTICIPO

CLASSIFICHE

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S. TRICASE A.S.D.	10	5	3	1	1	16	5	11	0
2 A.S.D.CAPO DI LEUCA	9	5	3	0	2	11	9	2	0
3 A.S.D.ATLETICO TRICASE	7	4	2	1	1	15	9	6	0
4 A.S.D.DE FINIBUS TERRAE	6	3	2	0	1	9	2	7	0
5 A.S.D.AMICI DELLO SPORT	0	5	0	0	5	4	30	26	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.CITTA DI OTRANTO	15	5	5	0	0	45	0	45	0
2 A.S.D.VIRTUS	9	5	3	0	2	14	14	0	0
3 A.S.D.SANARICA	6	4	2	0	2	11	9	2	0
4 A.S.D.GIOVENTU SPORT CASARANO	3	5	1	0	4	3	23	20	0
5 A.S.D.GIOVENTU CALCIO RUFFANO	3	5	1	0	4	4	31	27	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SOCCER DREAM PARABITA	9	5	3	0	1	23	6	17	0
2 S.S.D.CASARANO CALCIO S.R.L.	9	4	3	0	0	11	5	6	0
3 A.S.D.SECYD	3	5	1	0	3	7	22	15	0
4 A.S.D.ATLETICO RACALE	0	4	0	0	3	3	11	8	0
5 sq.B *CITTA DI OTRANTO sq.B	0	4	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.BOYS GIALLOROSSI	13	5	4	1	0	25	1	24	0
2 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	10	4	3	1	0	29	0	29	0
3 A.S.D.CITTA DI GALLIPOLI	9	5	3	0	2	24	5	19	0
4 A.S.D.ANTONIO FILOGRANA	3	5	1	0	4	14	17	3	0
5 A.S.D.MONTEFIORE	0	5	0	0	5	0	69	69	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. TRICASE A.S.D.	13	5	4	1	0	9	3	6	0
2 A.S.D.CAPO DI LEUCA	10	4	3	1	0	9	4	5	0
3 A.S.D.DE FINIBUS TERRAE	4	5	1	1	3	5	8	3-	0
4 A.S.D.ATLETICO TRICASE	2	4	0	2	2	5	8	3-	0
5 A.S.D.AMICI DELLO SPORT	1	4	0	1	3	6	11	5-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.VIRTUS	10	6	3	1	1	18	10	8	0
2 A.S.D.SECYD	9	6	3	0	2	17	9	8	0
3 A.S.D.CITTA DI OTRANTO	8	6	2	2	1	14	11	3	0
4 A.S.D.TACKLE TOTO INGROSSO	3	6	0	3	1	5	8	3-	0
5 A.S.D.POLISPORTIVA MESSAPIA	2	6	0	2	3	7	23	16-	0
6 sq.B *TRICASE A.S.D.	sq.B 0	6	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ANTONIO FILOGRANA	12	5	4	0	0	26	1	25	0
2 A.S.D.SOCCER DREAM PARABITA	9	5	3	0	1	28	5	23	0
3 S.S.D.CASARANO CALCIO S.R.L.	6	4	2	0	1	18	3	15	0
4 A.S.D.ATLETICO RACALE	3	6	1	0	3	9	15	6-	0
5 A.S.D.FOOTBALL PARABITA	1-	6	0	0	5	2	59	57-	1
6 sq.B *TACKLE TOTO INGROSSO	sq.B 0	6	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.BOYS GIALLOROSSI	15	6	5	0	0	51	3	48	0
2 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	12	6	4	0	1	20	6	14	0
3 A.S.D.NEW TEAM TAVIANO	4	6	1	1	3	8	33	25-	0
4 A.S.D.MONTEFIORE	2	6	0	2	2	6	18	12-	0
5 A.S.D.GIOVENTU SPORT CASARANO	1	6	0	1	4	4	29	25-	0
6 sq.B *SOCCER DREAM PARABITA	sq.B 0	6	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Alfonso Parente Stefanizzi, assistito dal rappresentante A.I.A. Casarano, Sig. Massimo Borgia, nella riunione del 8/11/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 5/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/11/2022 CITTA DI OTRANTO - CASARANO CALCIO S.R.L.

Il Giudice Sportivo:

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di giuoco era reso impraticabile dalla pioggia, pertanto non dava inizio alla gara

DEMANDA

a questa Delegazione per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGLIE JACOPO

(GIOVENTU CALCIO RUFFANO)

REHO LORENZO

(GIOVENTU SPORT
CASARANO)

GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 5/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/11/2022 ATLETICO TRICASE - CAPO DI LEUCA

Il Giudice Sportivo:

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di giuoco era reso impraticabile dalla pioggia, pertanto non dava inizio alla gara

DEMANDA

a questa Delegazione per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

Gara del 5/11/2022 FOOTBALL PARABITA - ANTONIO FILOGRANA

Il Giudice Sportivo:

Esaminati gli atti ufficiali:

rilevato che la società A.S.D. FOOTBALL PARABITA si presentava sul terreno di gioco con n° 1 (uno) calciatore e non con n° 7 (sette), minimo consentito per poter dare inizio alla gara;

ritenuto pertanto la suddetta Società rinunciataria;

visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 e 18 del C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla società A.S.D.FOOTBALL PARABITA;

1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società A.S.D. ANTONIO FILOGRANA;

2) la penalizzazione di un punto in classifica;

3) l'ammenda di Euro 25.00 per prima rinuncia;

GARE DEL 3/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RESTA DAVIDE

(SOCCER DREAM PARABITA)

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FOOTBALL PARABITA

Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

FOOTBALL PARABITA 1

Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 25,00 FOOTBALL PARABITA

Vedi delibera.

ATTIVITA' DI BASE

TORNEI ESORDIENTI MISTI E PULCINI MISTI S.S. 2022/23 – NORME GENERALI

Si informano tutte le società partecipanti ai Tornei Attività di Base, che la Segreteria della Delegazione di Maglie provvederà **SETTIMANALMENTE** al controllo del numero dei tesserati.

Tutti gli incontri delle società non in regola con il numero minimo dei tesserati verranno sospesi.

Tali incontri verranno riprogrammati solo dopo il tesseramento del numero minimo richiesto da parte delle società inadempienti.

Si consiglia a tutte le società non in regola di procedere al tesseramento, onde evitare le sanzioni previste dal Comunicato N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

LIMITI DI ETA'

ESORDIENTI MISTI	2010 – 2011 (Possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati nel 2012)
PULCINI MISTI	2012 – 2013 (Possono giocare giovani di 8 anni compiuti, nati nel 2014)
PRIMI CALCI	2014 – 2015 (Possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2016)
PICCOLI AMICI	2016 – 2017 (5 anni compiuti)

Recuperi programmati

PULCINI MISTI

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CALCIO S.LUCIANO TRICASE	PRESICCE ACQUARICA	A	16/11/2022 17:30	CAMPO COMUNALE	TIGGIANO
UXENTUM	AMICI DELLO SPORT	A	14/11/2022 17:30	CAMPO COMUNALE	UGENTO
ATLETICO RACALE	TAURISANO 1939	A	16/11/2022 18:00	CAMPO COMUNALE	RACALE

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARMANDO PICCHI SPECCHIA	POLISPORTIVA MESSAPIA	A	17/11/2022 16:00	CAMPO COMUNALE	SPECCHIA
TAURISANO 1939 sq.B	VI.LU. CASARANI	A	14/11/2022 18:00	CAMPO COMUNALE	TAURISANO

GIRONE G - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
NEW TEAM TAVIANO sq.B	CITTA DI GALLIPOLI	A	14/11/2022 18:00	CAMPO LONGHE	TAVIANO

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PRESICCE ACQUARICA	ATLETICO RACALE	A	18/11/2022 17:00	CAMPO COMUNALE	PRESICCE

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
GIOVENTU CALCIO RUFFANO	TAURISANO 1939 sq.B	A	17/11/2022 17:30	CAMPO COMUNALE	RUFFANO

PROGRAMMA GARE

Come da Calendario, la settimana dal 14 Novembre 2022 al 19 Novembre 2022 tutte le categorie dell'Attività di Base (Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) osserveranno un turno di riposo.

Si invitano le società a recuperare , durante questa settimana di riposo, tutti gli incontri non disputati.

Publicato in Maglie ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale il 10 Novembre 2022

IL SEGRETARIO
Antonio Vergari

IL DELEGATO
Orazio Colazzo